

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO l'art. 46 della L.r. 28.12.2004, n.17.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell'1.7.2016 (supplemento ordinario), recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 22.4.2016, dal signor Messina Carmelo, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.852 dell'11.2.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha revocato il silenzio-assenso formatosi sull'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione di due villette a Palermo – località Sferracavallo – via Sferracavallo n. 226 (Fgl. n. 6; p.lle 2176 e 2177), in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTA la nota n. 23513 del 6.5.2016, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il ricorso in esame alla Soprintendenza di Palermo, perché quell'ufficio fornisse le proprie controdeduzioni in ordine ai rilievi dedotti dal ricorrente.

CONSIDERATO che la mancata produzione delle controdeduzioni non può essere ostacolo permanente e incontrollato alla emanazione di un provvedimento giustiziale quale è la decisione del ricorso, e che pertanto decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, il ricorso può essere deciso prescindendo dalla partecipazione del procedimento da parte della Soprintendenza (cfr. direttiva prot. n. 956 del 23.11.2005).

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101,) di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta, oltre alle violazioni di legge che vizierebbero il preavviso di revoca, la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Palermo, perchè l'atto di revoca sarebbe intervenuto a distanza di ben 29 mesi rispetto al relativo preavviso e sarebbe privo delle indicazioni dei ricorsi esperibili avverso tale atto. Inoltre, l'atto impugnato sarebbe carente nella sua parte motivazionale, risolvendosi in un tardivo provvedimento.

PRESA VISIONE degli atti della pratica, è consigliabile, in punto di fatto, una sintetica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al gravame in esame.

Con istanza del 17.5.2013, il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza di Palermo il rilascio della autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione di due villette a Palermo – località

**REGIONE SICILIANA**

Sferracavallo – via Sferracavallo n. 226 (Fgl. n. 6; p.lle 2176 e 2177), in area paesaggisticamente tutelata.

Con atto n. 6109 del 27.9.2013, quell'Ufficio comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca del silenzio-assenso nel frattempo formatosi sulla suddetta richiesta, ed a seguito di tale comunicazione il sig. Messina Carmelo trasmetteva a novembre dello stesso anno una propria memoria al predetto ufficio. Infine, con l'atto oggi impugnato, la Soprintendenza di Palermo ha adottato il provvedimento di revoca, "*in quanto sussistono ragioni di opportunità per la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico per i quali non è più opportuno che perduri l'efficacia del provvedimento amministrativo*".

Tutto ciò premesso, si osserva che in via generale l'esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso può intervenire soltanto attraverso il potere di annullamento (o di revoca) da parte dell'amministrazione; annullamento che dovrà essere adottato entro un lasso di tempo "ragionevole" e tenendo conto degli interessi maturati in capo ai destinatari, attese le situazioni giuridiche a loro vantaggio formatesi. Inoltre gli elementi valutati in sede di revoca non debbono essere stati oggetto di apprezzamento del provvedimento revocando.

Dalla lettura della suddetta motivazione, appare che la revoca sia stata esercitata in assenza di una specifica nuova valutazione paesaggistica, che ne giustifichi l'adozione, né in concreto indica le esigenze di interesse pubblico, mancando una comparazione tra dette esigenze e la posizione soggettiva dell'interessato in relazione al lungo lasso di tempo trascorso (ben 29 mesi) tra il preavviso di revoca e l'atto di revoca. Il che fa percepire l'atto impugnato come un provvedimento tardivo, al fine di un mero ripristino delle esigenze di legalità.

La revoca, dunque, può essere utilmente esercitata entro ristretti termini temporali, decorsi i quali il consolidamento della posizione giuridica del privato rende difficilmente praticabile il ricorso al potere di revoca da parte dell'Amministrazione.

Dal positivo esame delle censure ne consegue l'accoglimento del ricorso de quo.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Messina Carmelo, annullando l'impugnato provvedimento dell'11.2.2016 – prot. n. 852 - della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso prodotto, con atto qui pervenuto in data 22.4.2016, dal signor Messina Carmelo, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.852 dell'11.2.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 16 agosto 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to